

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	05/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUARTA
NUMERO	3424

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

DITTA ROSSA

RICORRENTE

contro

PIERO LILLA, quale erede testamentario della signora AZZURRA VIOLA;

CONTRORICORRENTE

e contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA= COMPAGNIA ASSICURATIVA,
COMITATO FESTA PATRONALE DI VATTELAPESCA;

INTIMATI

PROVVEDIMENTO	SENTENZA
DATA	17/11/2009
ENTE GIUDICANTE	TRIBUNALE di FOGGIA, SEZIONE DISTACCATA di SAN SEVERO
NUMERO	119

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	05/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUARTA
NUMERO	3424

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al PIERO LILLA e notificata ai difensori delle parti.

"1. AZZURRA VIOLA convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Severo la DITTA ROSSA, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'incendio di un albero di olivo secolare di sua proprietà. Dedusse che il sinistro era stato provocato dall'esplosione di fuochi pirotecnici, da parte della convenuta, in occasione della festa patronale del paese.

La convenuta DITTA ROSSA contestò l'avversa pretesa.

Chiese, ed ottenne, di chiamare in causa IL COMITATO DELLA FESTA DI VATTELAPESCA NONCHÈ LA COMPAGNIA ASSICURATRICE i quali, costituitisi in giudizio, eccepirono, rispettivamente, il proprio difetto di legittimazione passiva e la inoperatività, nella fattispecie, della garanzia assicurativa.

Con sentenza del 14 agosto 2006 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dalla soccombente gravame, il Tribunale di Foggia, in data 17 novembre 2009, in riforma della decisione impugnata, ha condannato la DITTA ROSSA al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 1.730,13, oltre interessi e spese.

2. La DITTA ROSSA ha proposto ricorso per cassazione, formulando DUE MOTIVI e notificando l'atto PIERO LILLA al COMITATO PER LA FESTA DI VATTELAPESCA, e alla COMPAGNIA ASSICURATIVA.

Solo la prima ha notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall'art.360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art.47, comma 1, lett. a).

Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.376, 380 bis e 375 cpc, per esservi accolto.

4 Con il PRIMO MOTIVO di ricorso l'impugnante lamenta vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di responsabilità di cui all'art.2050 cc, e, segnatamente, alla ritenuta sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	05/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUARTA
NUMERO	3424

Con il SECONDO MEZZO denuncia violazione degli artt.2050 e 2055 cc, e, in particolare, degli oneri probatori imposti da tali norme.

5 Le censure sono fondate.

Quel che il giudice di merito ha acclarato è la dipendenza causale dell'incendio dalla esplosione di fuochi pirotecnici, avvenuta in occasione della festa patronale, non già la dipendenza causale dell'incendio dalla specifica attività della DITTA ROSSA.

Valga a riguardo considerare che il giudice d'appello, precisato che altri esperti si erano avvicinati nella esecuzione dei fuochi, come da programma, ha esplicitato che sussisteva un dubbio oggettivo e reale in ordine alla individuazione del responsabile del sinistro nella Ditta convenuta.

E in tale contesto, non essendo configurabile, neppure approssimativamente, la responsabilità in capo all'uno o all'altro dei soggetti, ovvero la misura delle singole responsabilità, ha ritenuto applicabile il ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'art.2055 cc, arrivando, per questa via, ad affermare che legittimamente parte attrice aveva chiesto l'intero risarcimento ad uno solo dei condebitori in solido.

6 L'errore in cui è incorso il giudice di merito è di avere ignorato che l'art.2055 cc, presuppone la prova che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, nel senso che esista un rapporto di causalità tra tutte e ciascuna delle condotte commissive o omissive degli stessi e l'evento lesivo, mentre la norma non opera laddove, certo che responsabile del sinistro è uno solo tra più soggetti, non si riesca tuttavia a individuare chi, in concreto, abbia posto in essere il comportamento produttivo del danno.

E allora, pacifico che, in caso di esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa, a carico del danneggiante, sancita dall'art.2050 cc, presuppone il previo accertamento dell'esistenza del **nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività medesima e l'evento dannoso; che la prova di siffatto** nesso incombe al danneggiato, mentre resta a carico del danneggiante quella di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il pregiudizio (confr. Cass. civ. 15 luglio 2008, n. 19449; Cass. civ. 9 marzo 2006, n. 5080), non poteva il decidente considerare assolti gli oneri probatori posti a carico dell'attrice in responsabilità, a fronte della conclamata impossibilità di stabilire a chi, tra le varie ditte che si erano esibite, fosse in concreto imputabile l'incendio".

Ti collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte resistente.

Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	05/03/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE QUARTA
NUMERO	3424

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia, in diversa composizione.